

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 14207/2018 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 14207 del 2018, proposto da

Angela Maria Abate, Stella Aghemo, Angela Assunta Algieri, Valerio Ammendola, Annarosa Amodeo, Maria Chiara Arcuri, Annamaria Augello, Vincenzo Bentivegna, Girolamo Bongiovanni, Maria Cristina Carosi, Paolo Caruana, Alessandro Caruso, Enrico Casanova Bonello, Luigi Castiglione, Caterina Catalanotto, Salvatore Catalanotto, Carmelina Cavallaro, Greta Martina Chirico, Antonina Vita Cicio, Michele Cicio, Paolo Coccioni, Salvatore Colicchia, Maria Giulia Corsale, Ivana D'Amico, Nadia Angela D'Amico, Gianpiero D'Errico, Natale D'Errico, Salvatore Di Bartolo, Paolo Esposito, Ilaria Faraoni, Michele Ferrante, Sophia Ferrante, Stefania Fornaciari, Francesca Fotia, Giulia Gagliardo, Giovanni Gangi, Nicolina Patrizia Genna, Pietro Gennusa, Giuseppe Antonio Grisafi, Vito Grisafi, Antonio Ianno', Maria Rita La Fata, Liliana La Rocca, Salvatore Laiola, Pasqualina Landolfo, Francesco Leva, Francesco Lo Monaco, Salvatore Lombardo, Giovanni Marino, Antonio Musso, Cataldo Nieli, Oscar Oddo, Pia Pepe, Carla

Pietoso, Gennaro Punzi, Antonio Reccia, Rosalba Rizza, Ciro Rossi, Domenico Russo, Giuseppe Sciara, Pietro Sciara, Accursio Sclafani, Alessandro Sigona, Flavia Spada, Giovanni Toscano, Giulia Troisi, Domenico Tumminello, Ignazio Turano, Serena Vitale, Noemi Claudia Wasiuchnik, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Buonanno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Casale Strozzi, 31;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Francesca Claveri non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

- Provvedimento Ministero Istruzione, Università e Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Dirigente Ufficio VII - Prot. n. 26420 del 5.10.2018, e relativi Elenchi allegati contenenti i nominativi dei candidati ammessi alle prove suppletive, avente ad oggetto: "Elenco parziale dei candidati riammessi alle procedure concorsuali di cui al D.D.G. n.85/2018";
- Provvedimento Ministero Istruzione, Università e Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana del 13.11.2018, e precedente Avviso del 24.9.2018 e successivo Avviso del 28.11.2018, con annesso Elenco contenente i nominativi dei

candidati ammessi alle prove suppletive, avente ad oggetto: “Candidati ammessi a partecipare al concorso bandito con DDG n. 85 del 1 febbraio 2018 in forza di provvedimenti giudiziari: prima estrazione di dati del 13 novembre 2018”;

- Provvedimento Ministero Istruzione, Università e Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Prot. n. 27768 del 9.07.2018 - Dirigente Ufficio IV, e relativi Elenchi, ove approvati, contenenti i nominativi dei candidati ammessi alle prove suppletive, avente ad oggetto: “Concorso bandito con D.D.G. 85 dell'1 febbraio 2018 Modalità per la notifica di provvedimenti giurisdizionali favorevoli”;

- Provvedimento Ministero Istruzione, Università e Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata - Prot. n. 7722 del 7.11.2018 - Dirigente Ufficio I, e relativi Elenchi, ove approvati, contenenti i nominativi dei candidati ammessi alle prove suppletive, avente ad oggetto: “Concorso docenti abilitati di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 59/2017 - DDG n. 85 dell'01.02.2018 - sospensione convocazione candidati ammessi a partecipare con riserva a seguito di provvedimenti giurisdizionali”;

- Provvedimenti Ministero Istruzione, Università e Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. 10355 dell'11.10.2018 e prot. 19893 del 3.9.2018 - Direzione Generale, e relativi Elenchi, ove approvati, contenenti i nominativi dei candidati ammessi alle prove suppletive, aventi ad oggetto: “CONCORSO BANDITO CON D.D.G.85 DEL 1°/02/2018 – MODALITA' PER LA NOTIFICA DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI FAVOREVOLI E DATI DEI CANDIDATI”;

- Provvedimento Ministero Istruzione, Università e Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia - Romagna - Prot. n. 18567 del 18.9.2018 - Direzione Generale, e relativi Elenchi, ove approvati, contenenti i nominativi dei candidati ammessi alle prove suppletive, avente ad oggetto: “D.D.G. n. 85/2018 – Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Ammissione alle prove orali dei candidati provvisti di provvedimento giurisdizionale”;

- Provvedimento Ministero Istruzione, Università e Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia del 21.8.2018 - Direzione Generale, e relativi Elenchi, ove approvati, contenenti i nominativi dei candidati ammessi alle prove suppletive, avente ad oggetto: "D.D.G. n. 85/2018 – Concorso di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), e commi 3,4,5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Indicazioni per i ricorrenti in possesso di provvedimento cautelare giurisdizionale loro favorevoli";
- Provvedimento Ministero Istruzione, Università e Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Prot. 26759 del 2.8.2018 - Direzione Generale, e relativi Elenchi, ove approvati, contenenti i nominativi dei candidati ammessi alle prove suppletive, avente ad oggetto: "Concorso bandito con D.D.G. 85 dell'1 febbraio 2018 – Classi di concorso gestite dall'USR Sicilia – Rilevazione candidati ammessi con provvedimento giurisdizionale";
- Provvedimento Ministero Istruzione, Università e Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte del 7.5.2018 - Direzione Generale Ufficio I, e relativi Elenchi, ove approvati, contenenti i nominativi dei candidati ammessi alle prove suppletive, avente ad oggetto: "Domande pervenute per canali diversi dall'istanza polis";
- Provvedimento Ministero Istruzione, Università e Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Prot. n. 25540 del 23.11.2018 - Direzione Generale Ufficio III, e relativi Elenchi, ove approvati, contenenti i nominativi dei candidati ammessi alle prove suppletive, avente ad oggetto le indicazioni per i docenti in possesso di provvedimento cautelare giurisdizionale favorevole;
- tutti i suddetti atti si impugnano in parte qua: nella parte in cui non includono tra i nominativi dei docenti non abilitati riammessi alla procedura concorsuale i nominativi dei ricorrenti e, ove occorrer possa, nella parte in cui ne confermano l'esclusione in quanto non muniti di titolo di abilitazione ma di titolo idoneo a

ricoprire posti di insegnamento nella classe concorsuale A066 e/o nelle classi concorsuali B016 – A041 e/o nelle classi concorsuali ITP della Tabella B del Dpr 19/2016 o su posti di Sostegno ADSS/ADMM di specifico interesse;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, anche se ignoto, in particolare di:

- in parte qua: Decreti di approvazione delle graduatorie di merito ed annesse graduatorie di merito, ove medio tempore predisposte ed approvate, dei seguenti uffici scolastici regionali: USR Lombardia, USR Lazio, USR Campania, USR Veneto, USR Emilia - Romagna, USR Calabria, USR Basilicata, USR Sicilia, USR Toscana e USR Piemonte, in persona dei rispettivi Direttori Generali p.t., nelle classi concorsuali d'interesse dei ricorrenti come di seguito indicate: A066, B016, A041, B001, B003, B006, B011, B012, B014, B015, B017, B019, B020, B021, Sostegno - ADSS/ADMM, unitamente ad ogni eventuale atto di rettifica ove disposto ed approvato, nella parte in cui non includono in graduatoria il nominativo dei ricorrenti;

- nonchè ove occorrer possa, quale meri atti pregressi suscettibili di eventuale disapplicazione:

- D.D.G. MIUR n. 85 del 1.02.2018 (“Bando”) e DM MIUR n. 995 del 15.12.2017 ("Decreto"), con cui è stato indetto, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 59 del 13/04/2017, il concorso de quo per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente a tempo indeterminato della scuola secondaria, nella parte in cui non consentono la partecipazione ai docenti con i titoli degli odierni ricorrenti (diplomi classe A066 e diplomi ITP);

- nonché per la condanna, a titolo di risarcimento in forma specifica, a disporre l'ammissione dei ricorrenti alla procedura concorsuale con effetti “definitivi” nella classe di concorso A066 (ex A075 – A076) e in quelle immediatamente compatibili (e di necessaria confluenza) B016 (ex C030 – C031) e A041 (ex A042), nonché nelle classi di concorso d'interesse su posti d'insegnamento tecnico-pratico (ITP) della Tabella B – Dpr n. 19/2016, ovvero su posti di Sostegno - ADSS/ADMM ove

richiesto, e, solo in subordine, per la condanna al risarcimento dei danni per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2019 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

I ricorrenti sono tutti docenti non abilitati ma in possesso di diplomi di portata abilitante della classe A066 o delle classi concorsuali ITP – Posti insegnamento tecnico/pratico della Tabella B - Dpr 19/2016, nonchè di titoli formativi e/o di servizio sulla materia del Sostegno, esclusi dal concorso, che impugnano atti (avvisi, elenchi e graduatorie) con cui il Miur ha ammesso (e/o ha autorizzato all'ammissione) al concorso docenti non abilitati della medesima categoria dei ricorrenti

Precisano che l'interesse all'impugnativa si è determinata solo con l'adozione degli atti (avvisi, elenchi e graduatorie) ora impugnati con cui il Miur ha ammesso (e/o ha autorizzato all'ammissione) al concorso docenti non abilitati della medesima categoria dei ricorrenti (ITP o A066).

Si è costituito in giudizio il MIUR eccependo la tardività del ricorso.

Alla camera di consiglio dell'8 gennaio 2019, previo avviso alle parti ex art 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è irricevibile.

Invero, l'interesse al ricorso dei ricorrenti discende dall'unico e solo asserito atto lesivo dei loro interessi, ovvero il Bando di concorso emanato con Decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca n. 85 del 01/02/2018, pubblicato presso la Gazzetta Ufficiale nel n. 14 in data 16/02/2018, che ha previsto quale requisito di partecipazione alla procedura concorsuale il titolo di abilitazione. Soltanto dalla pubblicazione del Bando di concorso, infatti, nasce l'interesse all'impugnazione dei ricorrenti e, conseguentemente, decorre il termine di impugnazione del Bando.

Sussistono eccezionali motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Emiliano Raganella**

**IL PRESIDENTE**  
**Riccardo Savoia**

**IL SEGRETARIO**